

Utilizzo dei tax credit energia 2023 anticipato al 15 novembre

di [Alberto De Stefani](#)

Pubblicato il 16 Ottobre 2023

Col decreto proroghe è arrivato l'obbligo di utilizzare il tax credit energia in compensazione in F24 in anticipo rispetto alla precedente scadenza, ora anticipata al 15 novembre 2023.

Tra le varie misure previste dal D.L. "Proroghe Fisco" si segnala, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il nome, **un anticipo sull'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta (tax credit) energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, in scadenza al 15 novembre e non più al 31.12.2023.**



Il tax credit energia 2023

Si ricorda che l'art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 ha previsto che nel rispetto di alcune condizioni, le imprese energivore, gasivore e non gasivore potevano beneficiare di un credito d'imposta pari al 45% mentre le imprese non energivore di un credito d'imposta pari al 35%.

Queste misure erano previste per il primo trimestre 2023.

Per il secondo trimestre invece, l'art. 4 del DL 34/2023 ha invece ridotto **il credito d'imposta per le imprese energivore, gasivore e non gasivore al 20% e per le imprese non energivore al 10%.**

La compensazione in F24 e la cessione

I crediti d'imposta concessi **possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite il modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

I crediti inoltre possono essere ceduti solo interamente dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione ad eccezione dei soggetti qualificati che possono cedere altre due volte i crediti.

Il cessionario deve utilizzare tali crediti rispettando la stessa modalità che sarebbe stata utilizzata dal cedente il termine di utilizzo. In ogni caso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/2023 e nella risposta a interpello n. 8/2023, dal credito non può conseguire un rimborso.

Le possibilità di utilizzo del credito per gli acconti di novembre, se si compensa entro il 15

Il DL "Proroghe Fisco" ha modificato sia i commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. 197/2022, **sostituendo le parole "31 dicembre 2023" con "15 novembre 2023"** sia i commi 7 e 8 dell'art. 4 del DL 34/2023. Con questo intervento, **il termine entro cui utilizzare in compensazione i crediti d'imposta energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 viene anticipato al 15.11.2023.**

L'Agenzia delle Entrate concede la possibilità di utilizzare i crediti anche per compensare il versamento di saldi e acconti di imposta ([risposta a interpello n. 8/2023](#)) ma a questo punto questa facoltà non sarà applicabile agli acconti previsti a fine novembre, in quanto la scadenza del termine di utilizzo dei crediti è stata anticipata a metà del mese, salvo "pagare" in anticipo l'acconto rispetto alla sua scadenza naturale..

Nel caso in cui il versamento dell'acconto ecceda quanto effettivamente dovuto, non sarà possibile ottenere il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinarsi tale per cui il credito compensato venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto (15.11.2023).

Se si ha l'intenzione di compensare gli acconti con i crediti energia, è quindi preferibile presentare il modello F24 entro il 15 novembre.

È plausibile che l'anticipo del termine di compensazione incida anche sul termine entro cui vada inviata la comunicazione della cessione dei crediti, prevista al 18.12.2023.

Si attendono comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di Alberto De Stefani

Lunedì 16 Ottobre 2023

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.



Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.

[SCOPRI DI PIU' >](#)